



REGOLAMENTO CONCERNENTE I COMPITI DIDATTICI E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DI RUOLO

(Emanato con D.R. n. 599 del 23/04/2015)

Art. 1 – Finalità, Principi e Definizioni

- 1) Il presente Regolamento disciplina i compiti didattici dei professori e dei ricercatori di ruolo e le modalità per l'autocertificazione e la verifica degli stessi, in attuazione dell'art. 6, commi 2, 3 e 7 della Legge n. 240 del 30.12.2010, nonché le modalità di affidamento di Corsi e Moduli curriculari ed i criteri per la corresponsione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori di ruolo, in applicazione del comma 4 del medesimo articolo.
- 2) In relazione alla necessità di assicurare l'offerta formativa dei Corsi di studio dell'Università della Calabria in modo da garantire "l'efficienza nell'utilizzo del personale docente", i professori e ricercatori di ruolo devono svolgere rispettivamente compiti didattici e di servizio agli studenti e compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, prioritariamente presso le strutture didattiche dell'Università della Calabria.
- 3) Definizioni:
 - a) **Didattica (Curriculare) Frontale:** si intende l'insieme delle attività di insegnamento in aula svolte nell'ambito di Corsi e Moduli curriculari (lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari ufficiali, che danno luogo a crediti formativi nei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, o Laurea Magistrale a Ciclo Unico.
 - b) **Didattica Integrativa:** si intende, oltre alla Didattica Integrativa Indotta definita al successivo punto e), ogni altra attività didattica volta ad integrare Corsi e Moduli curriculari dell'offerta formativa, come le esercitazioni extra-curricolari, l'assistenza alle attività didattiche di laboratorio, la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e a connesse attività che non si realizzino durante le ore di didattica curriculare, lo svolgimento di seminari didattici, nonché servizi di formazione supplementari necessari a colmare eventuali debiti formativi che pregiudicherebbero l'avvio di un percorso di studi (corsi di azzerramento).
 - c) **Attività di Servizio agli studenti:** si intende l'assistenza agli studenti per l'elaborazione delle tesi di laurea e ogni altra attività non curriculare, ma strettamente connessa con i Corsi di studio dell'offerta formativa delle strutture didattiche, come il ricevimento studenti, l'orientamento, il tutorato, o la partecipazione alle commissioni di esami di profitto e di laurea.
 - d) **Insegnamento (I):** per insegnamento si intende un Corso o Modulo curriculare. Ad esso è associata una coppia di numeri (F,N) in cui F è il numero di ore di didattica frontale previste per l'insegnamento ed N è una stima del numero di studenti frequentanti il corso, per come descritto nell'Allegato 2.
 - e) **Didattica integrativa Indotta (DI):** dato un insegnamento (F,N), il numero di ore di didattica integrativa e di servizio agli studenti indotte dall'affidamento di tale insegnamento è dato dalla somma di una quota base, funzione delle sole ore di didattica curriculare frontale F, e di una quota aggiuntiva che dipende dalla numerosità N del Corso, assegnata a partire da una numerosità minima di 80 studenti (che si intendono già considerati nella quota base). La quota base di DI si ottiene considerando 2 ore di didattica integrativa indotta per ogni ora di didattica curriculare frontale. La quota variabile si ottiene considerando 0,5 ore di DI aggiuntiva per ogni studente eccedente la numerosità minima di 80 studenti. Tale quota variabile non potrà



comunque superare il numero di ore frontali F , pertanto il valore totale della didattica integrativa indotta è sempre compreso tra $2F$ e $3F$ (un esempio di calcolo è illustrato nell'Allegato 1).

- f) **Impegno Didattico Principale (IDP)**: l'impegno didattico principale di un docente in un anno accademico, che denotiamo con IDP, è dato dalla somma delle ore di:
- i. didattica curriculare frontale (F) complessivamente affidata;
 - ii. didattica integrativa indotta (DI), derivante dagli affidamenti di cui al precedente punto (i).

Art. 2 – Compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori

- 1) Nell'ambito dell'impegno didattico di cui all'art. 6 comma 2 della Legge n. 240/2010, il compito didattico di un professore in un anno accademico è assolto se dedica a compiti didattici e di servizio agli studenti almeno 400 ore in regime di tempo pieno e almeno 300 ore in regime di tempo definito, in modo che il suo IDP sia di almeno 360 ore in regime di tempo pieno e di almeno 270 ore in regime di tempo definito (un esempio di calcolo è illustrato nell'Allegato 1).

Art. 3 – Compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti dei ricercatori di ruolo

- 1) Nell'ambito dell'impegno didattico di cui all'art. 6 comma 3 della Legge n. 240/2010, il compito didattico di un ricercatore a tempo indeterminato in un anno accademico è assolto se la didattica integrativa e di servizio agli studenti è almeno pari a 240 ore in regime di tempo pieno e 160 ore in regime di tempo definito, di cui almeno la metà siano riservate ad attività didattiche integrative per Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, e Laurea Magistrale a Ciclo Unico, secondo un preciso calendario stabilito dal Dipartimento di afferenza in sede di programmazione didattica. Nel caso in cui il ricercatore di ruolo sia titolare di affidamenti di cui all'art. 6 del presente regolamento, la didattica integrativa indotta (DI) da tali affidamenti è prioritariamente utilizzata per soddisfare l'obbligo di didattica integrativa nell'ambito del compito didatticoⁱ (un esempio di calcolo è illustrato nell'Allegato 1).

Di norma l'IDP di un ricercatore di ruolo, considerando sia affidamenti a titolo oneroso sia a titolo gratuito, non può superare le 360 ore in regime di tempo pieno e le 270 ore in regime di tempo definito, fatti salvi gli affidamenti in settori scientifico-disciplinari con comprovata sofferenza didattica, da sottoporre a valutazione del Senato Accademico.

ⁱ Tale vincolo di priorità non si applica alla fattispecie di un Ricercatore, che, in sede di programmazione didattica, ha ricevuto dal Dipartimento di afferenza la formale assegnazione di un compito didattico esclusivamente in termini di didattica integrativa "diretta" (ovvero, non indotta da attività didattica curriculare frontale), non avendo ricevuto alcun incarico di insegnamento in corsi curricolari. In questo caso, l'eventuale conferimento della titolarità di un insegnamento in un momento successivo a quello della chiusura della SUA-CDS relativa alla programmazione didattica, non è soggetto al suddetto vincolo di priorità e la didattica integrativa indotta dall'insegnamento non concorre, quindi, al soddisfacimento del compito didattico del Ricercatore.

Art. 4 – Integrazioni e Riduzioni dei compiti didattici

- 1) Qualora un professore o un ricercatore, per mancanza di ulteriori esigenze didattiche da soddisfare nel settore scientifico-disciplinare di afferenza -per come definite all'art. 1 comma 3 lett. a) e b)- non assolva al compito didattico di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nel rispetto delle forme e modalità prescritte nel Regolamento Didattico di Ateneo è possibile assolvere parte del compito didattico mediante l'attività di docenza svolta a titolo gratuito nell'ambito di Dottorati di Ricerca, Scuole di Specializzazione, Master, percorsi abilitanti per la scuola. E' inoltre possibile considerare l'erogazione di corsi o moduli in modalità e-learning (mediante la produzione di materiale didattico innovativo, multimediale o interattivo).





- 2) Il Senato Accademico, su richiesta degli interessati e previo parere favorevole del Dipartimento di afferenza e del Consiglio di Amministrazione, può disporre la riduzione del compito didattico, di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, a professori o ricercatori che ricoprano rilevanti incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca.

Art. 5 – Copertura degli insegnamenti, autocertificazione e verifica

- 1) Il Dipartimento di afferenza, ovvero altra struttura didattica competente, procede all'attribuzione dei rispettivi compiti istituzionali ai professori e ai ricercatori di ruolo dell'Ateneo, nel rispetto di quanto disciplinato agli Articoli 2 e 3 del presente Regolamento, con le modalità indicate nel *Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei Corsi di Studio dell'Università della Calabria*.
- 2) Nel caso in cui detta struttura non abbia potuto completare l'assegnazione dei compiti didattici per come previsto dagli Artt. 2 e 3, essa provvederà ad illustrare tali casi al Senato Accademico, che determinerà la modalità di completamento di tali compiti per come previsto all'Art. 4.

Al termine dell'anno accademico di riferimento ogni professore ed ogni ricercatore provvede ad autocertificare le attività svolte, segnalando eventuali variazioni rispetto a quanto definito in sede di programmazione, attraverso la produzione della "Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti". Tale relazione deve contenere il dettaglio delle ore di didattica frontale, di didattica integrativa e di servizio agli studenti effettivamente svolte. Per i professori, la relazione può essere sostituita dal solo registro delle lezioni, nel caso in cui l>IDP determinato dagli affidamenti di didattica curriculare soddisfi i vincoli di cui all'Art. 2, eventualmente ridotti in base alle condizioni di cui all'Art. 4. Analogamente, per i ricercatori, la relazione può essere sostituita dal solo registro delle lezioni, nel caso in cui la didattica integrativa indotta (DI) dagli affidamenti di didattica curriculare soddisfi i vincoli di cui all'Art. 3, eventualmente ridotti in base alle condizioni di cui all'Art. 4. Nel caso in cui tali vincoli non siano integralmente soddisfatti dalla DI, è sufficiente prevedere nella relazione, oltre ad eventuali registri delle lezioni, il solo dettaglio delle ore di didattica integrativa di cui all'Art. 3 ed autocertificare le rimanenti ore di servizio agli studenti svolte nell'anno di riferimento (fornendone i dettagli solo a seguito di specifica richiesta del Direttore del Dipartimento di afferenza).

- 3) Il Direttore di Dipartimento verifica il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 6 – Incarichi di insegnamento affidati ai Ricercatori di ruolo a tempo indeterminato e retribuzione aggiuntiva (Art. 6 comma 4 Legge 240/2010)

- 1) Ai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato e figure assimilate (assistenti del ruolo ad esaurimento, tecnici laureati, di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 382/80, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 341/90 e professori incaricati stabilizzati), fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico e con il loro consenso, possono essere affidati Corsi e Moduli curricolari, o parte di essi, nell'ambito di Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico.
- 2) L'incarico di affidamento è deliberato dal Consiglio di Dipartimento e, per i soli incarichi a titolo oneroso, formalizzato con provvedimento rettorale, previa acquisizione della comunicazione relativa alla presa di servizio.
- 3) In sede di approvazione del Bilancio preventivo, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, definisce le risorse da destinare alle attività didattiche dell'Ateneo, includendo le risorse per la copertura finanziaria della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo, e determina l'importo del costo orario base R.
- 4) Le ore di didattica frontale curriculare che concorrono al completamento del compito didattico attraverso la relativa didattica integrativa indotta, denominate F' , sono retribuite in misura ridotta applicando una retribuzione oraria R' , pari al valore R diminuito del 50%, e comunque non inferiore a € 25,00 per ciascuna ora di lezione e a € 20,00 per ciascuna ora di esercitazione/laboratorio, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. Pertanto la retribuzione aggiuntiva è calcolata come il prodotto tra F' ed R' per le prime F' ore. Eventuali ore di didattica frontale curriculare che





eccedono F' saranno retribuite al costo intero R nel caso in cui l'insegnamento sia stato affidato a titolo oneroso.

Art. 7 – Attribuzione Titolo professore aggregato

1) Ai ricercatori di ruolo e figure assimilate è attribuito il titolo di professore aggregato, per l'anno accademico in cui essi assumono la titolarità di Corsi o Moduli curriculari. Il titolo è conservato, altresì, nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisca nell'anno successivo a quello in cui ha svolto i suddetti Corsi e Moduli.

Art. 8 – Norme transitorie e finali

- 1) Il presente Regolamento si applica a decorrere dall'A.A. 2014-2015.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto già disposto dai vigenti regolamenti ove non vi siano incompatibilità tra questi e la normativa vigente.
- 3) Il "Regolamento relativo ai compiti didattici dei ricercatori di ruolo e alla determinazione della retribuzione aggiuntiva, di cui all'art. 6, commi 3 e 4 della Legge 30.12.2010, n. 240" emanato con D.R. n. 1531 del 12.07.2012, è abrogato con l'entrata in vigore del presente regolamento.
- 4) Con l'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i riferimenti al "Regolamento relativo ai compiti didattici dei ricercatori di ruolo e alla determinazione della retribuzione aggiuntiva, di cui all'art. 6, commi 3 e 4 della Legge 30.12.2010, n. 240" presenti nel "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio dell'Università della Calabria" sono da intendersi come riferimenti al presente regolamento.
- 5) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ogni riferimento ai compiti didattici di professori e ricercatori di ruolo ed al loro assolvimento desumibile nei Regolamenti dell'Università della Calabria è da intendersi ai sensi del presente Regolamento."

Allegato 1: Esempi di DI ed IDP

La valutazione dell'Impegno Didattico Principale (IDP) di un docente tiene conto non solo delle ore di didattica frontale svolte per ciascun insegnamento che gli è stato affidato, ma anche delle ore dedicate alla didattica necessariamente indotte da tale affidamento (preparazione lezioni e materiale didattico, assistenza studenti, valutazione del profitto, etc.). È importante tener conto del diverso impegno profuso in termini di ore di didattica integrativa in base alla numerosità degli studenti che frequentano quel corso, poiché tale numerosità determina evidentemente un diverso sforzo sia in termini di assistenza agli studenti sia in termini di tempo dedicato alla valutazione del profitto.

- **Insegnamenti.** Nel seguito un insegnamento è caratterizzato da una coppia di numeri (F, N) in cui F è il numero di ore di didattica frontale previste per l'insegnamento ed N è una stima del numero di studenti frequentanti il corso.
- **Didattica Integrativa Indotta.** Dato un insegnamento (F, N) , il numero di ore di didattica integrativa da esso indotte, che denotiamo con DI , è dato dalla somma di una quota base funzione delle sole ore frontali F dell'insegnamento e di una quota aggiuntiva che dipende dalla numerosità N del corso, a partire da una numerosità minima di 80 studenti (che si intendono già considerati nella quota base).

La quota base forfettaria si ottiene considerando 2 ore di didattica integrativa indotte da ogni ora di didattica frontale; la quota variabile si ottiene considerando una ulteriore mezz'ora di didattica integrativa per ogni studente aggiuntivo rispetto alla numerosità base di 80 studenti. Tale quota variabile non potrà comunque eccedere il numero di ore frontali F (pertanto il valore totale della didattica integrativa indotta è sempre compreso tra $2F$ e $3F$).

Esempio 1: un insegnamento $(40, 84)$, che consta di 40 ore di didattica frontale ed è rivolto ad 84 studenti, induce $40 \cdot 2 + 2 = 82$ ore di didattica integrativa. In particolare, la quota variabile in





questo caso è $(84-80)/2 = 2$ ore. Analogamente, l'insegnamento (40,120), che prevede 40 ore di didattica frontale ed è rivolto ad 120 studenti, induce $40*2+20 = 100$ ore di didattica integrativa.

Esempio 2: Assumiamo che ad un ricercatore a tempo indeterminato a tempo pieno siano affidati i seguenti insegnamenti/moduli (le coppie indicano ore frontali e numerosità studenti): (40,140), (25,60) e (30,60). Il suo compito didattico (che prevede solo ore di didattica integrativa) è già assolto dai primi due insegnamenti, cioè (40,140) e (25,60). Il rimanente insegnamento potrà essere affidato sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito in base alle disponibilità di budget della struttura.

Notiamo che le ore frontali dei primi due insegnamenti sono 65 e la didattica integrativa indotta è 160 ($= 2*40+30 + 2*25$). Se avessimo solo 45 ore di didattica frontale (cioè avendo 20 ore in meno nel secondo insegnamento), otterremmo esattamente 120 ore di didattica integrativa indotta. Pertanto il numero limite di ore di didattica frontale è 45 e quindi 45 ore saranno retribuite in misura ridotta e le rimanenti 20 ore potranno essere retribuite al costo pieno R (quasi tutto il secondo insegnamento).

- **Impegno Didattico Principale.** L'impegno didattico principale di un docente in un anno accademico, che denotiamo con *IDP*, è dato dalla somma delle ore di didattica frontale e dalla somma delle ore di didattica integrativa indotta (*DI*) relative a tutti gli insegnamenti che gli sono stati affidati in quell'anno accademico.

Esempio 3: Assumiamo che un professore sia incaricato dei seguenti insegnamenti (indichiamo per ciascuno una coppia con ore frontali e numerosità studenti): (50,140), (40,86) e (20,40). Allora le sue ore frontali sono 110 ($50+40+20$), la sua didattica integrativa indotta è $253 = 100+30 + 80+3 + 40+0$ e pertanto il suo impegno didattico principale è di 363 ore, cioè il suo compito didattico è assolto, anche se tiene $110 < 120$ ore di didattica frontale.

Allegato 2: Stima della numerosità di studenti frequentanti un corso

Dato un insegnamento I in cui sono previste F ore di didattica frontale, la numerosità N degli studenti frequentanti il corso è stimata come segue:

- nel caso in cui I sia un **insegnamento obbligatorio**, N è il numero di studenti iscritti nell'anno accademico precedente all'annualità nella quale il manifesto degli studi prevede l'insegnamento I; nel caso di prima erogazione dell'insegnamento, N sarà definito dalla numerosità di riferimento della classe di laurea (definita nel calcolo ministeriale del costo standard) in cui è inquadrato il corso di laurea dell'insegnamento (*nel caso di corso di laurea interclasse, si userà il massimo tra le possibili numerosità di riferimento delle classi*).
- In presenza di più curriculum o insegnamenti in alternativa, la numerosità stimata sarà divisa per il numero di curriculum/alternative.
- Nel caso in cui altri insegnamenti mutuano da I, occorre ripetere il calcolo sopra descritto per ogni corso mutuato e definire N come la somma di tali valori.